

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6419 del 17/12/2021              |
| Oggetto                     | 5^ Modifica ns AIA Florim                        |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-6634 del 17/12/2021             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                   |

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Florim Ceramiche S.p.A. – 5<sup>a</sup> Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di produzione di piastrelle ceramiche, (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Mordano (BO) in Via S.S. 610 Selice n° 1 -**

### **IL RESPONSABILE DELL' UNITÀ DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA**

Premesso che all'azienda Florim Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n° 24, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio dell'attività di produzione di piastrelle ceramiche (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta presso l'installazione situata in Comune di Mordano (BO) in via S.S. 610 Selice n° 1.

Vista la domanda<sup>4</sup> di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall'azienda Florim Ceramiche S.p.A. in data 08/09/2021 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, relativa a:

- 1. Modalità operative gestionali in caso di eventuali fermate di emergenza dei post combustori;**
- 2. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Plant2;**
- 3. Proposta della verifica del rispetto del criterio differenziale acustico.**

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento, a favore di ARPAE, delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 08/09/2021, ha avviato<sup>6</sup> il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In relazione al **punto 1. Modalità operative gestionali in caso di eventuali fermate di emergenza dei post combustori**, il Gestore propone una modifica all'attuale prescrizione riportata che prevede:

*"c) in caso di anomalie del funzionamento e/o guasto, di durata superiore ad 1 ora, del/i post combustore/i installato/i, che ne pregiudichino il corretto funzionamento e/o che prevedano l'entrata in funzione delle emissioni di emergenza (E101, E110, E152, E153), si dovrà provvedere a sospendere immediatamente il caricamento del/i forno/i di cottura fino al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento."*

Con la seguente:

**"in caso di fermata di emergenza del post combustore: Florim sostituisce nel più breve tempo possibile (e comunque entro un tempo massimo di 1h) la produzione con una avente ridotto carico organico, tale da garantire un impatto odorigeno ai recettori inferiore alla specifica soglia di accettabilità emersa dal modello."**

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2017-6936 del 27/12/2017, successivamente modificato e integrato con atti DET-AMB-2018-2930 del 11/06/2018; DET-AMB-2018-6424 del 07/12/2018, DET-AMB-2019-1009 del 04/03/2019 e DET-AMB-2020-24 del 07/01/2020;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PG/2021/138821 del 08/09/2021;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

<sup>6</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2021/ 138884 del 08/09/2021;

A supporto di tale richiesta riporta una serie di valutazioni che si possono così riassumere:

- il Gestore ribadisce che gli impianti di post combustione hanno la sola funzione di eliminare gli impatti odorigeni presenti nelle emissioni provenienti dai forni di cottura. Le sostanze inquinanti vengono eliminate attraverso gli impianti di filtrazione a maniche rivestite di reagente (calce idrata) di cui è dotato ogni forno di cottura;
- vengono presentati i risultati di analisi olfattometriche eseguite nel periodo 2019 - 2021 sulle tre emissioni relative ai post combustori installati, dalle quali non si evince una correlazione diretta tra le unità odorigene misurate e la quantità di inchiostro applicata alle produzioni in cottura. Le analisi evidenziano valori di unità odorimetriche, a valle dei post combustori, comprese fra 245 - 920, con valori medi intorno alle 500 U.O., a prescindere dal prodotto in lavorazione;
- il Gestore presenta uno studio modellistico di ricaduta delle sostanze odorigene, prendendo in esame quattro diversi scenari: 1) normale funzionamento di tutti e tre i post combustori, 2) funzionamento dei due post combustori del Plant 2 e il fermo del post combustore del Plant 1, 3 e 4) attivazione del post combustore Plant 1 e il fermo di uno dei due post combustori del Plant 2. Per lo scenario 2) viene stimato un livello di accettabilità per i residenti della Borgata Chiavica compreso fra 3.000 e 5.000 U.O., mentre per gli scenari 3 e 4) tale livello si attesta intorno alle 8.000 U.O.;
- vengono presentati, inoltre, i risultati di analisi olfattometriche eseguite a monte dei post combustori, su diverse tipologie di prodotti e quantità di inchiostri e leganti impiegati, da cui emerge che lo stesso Gestore non rileva sempre una correlazione fra Unità Odorigene e quantità di inchiostri utilizzati e, al massimo, si può valutare il fenomeno come una linea di tendenza probabilistica ma non in termini di predizione numerica precisa.  
Si osserva che tutte le analisi eseguite a monte dei post combustori, evidenziano valori di U.O. inferiori ai limiti di accettabilità individuati dal modello di ricaduta utilizzato;
- il Gestore ritiene, pertanto, che in caso di arresto di emergenza di un post combustore gli impatti odorigeni possono essere mantenuti al di sotto della soglia di accettabilità, sia fermando l'ingresso di materiale nel forno di cottura, così come previsto nelle attuali prescrizioni autorizzative, ma anche sostituendo la produzione in essere con altre, con un quantitativo ridotto di carico organico, tale da poter garantire che la sua cottura non implichi disagio per i residenti circostanti lo stabilimento.

In particolare, ritiene che in caso di arresto di un post combustore non debbano essere avviate alla cottura produzioni aventi un carico organico significativo, che in via estremamente cautelativa ritiene essere: *Produzioni con applicazione di sostanze leganti (Granicer6000) o Produzioni aventi una applicazione di inchiostri superiore a 15 – 20 g/m<sup>2</sup>.*

Per quanto riguarda il **punto 2. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Plant2**, l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a circa 4 MW sulla copertura dell'edificio "Plant 2". L'impianto sarà collegato tramite un nuovo POD di connessione alla rete di Media Tensione gestita dalla società Inrete Distribuzione Energia S.p.A. L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà immessa in bassa tensione a 400 V su un quadro elettrico generale di stabilimento già esistente e predisposto per questa funzione, posizionato all'interno di una cabina di trasformazione anch'essa già esistente all'interno del Plant 2. Nell'ambito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, pertanto, non è prevista l'installazione di nuove cabine di trasformazione MT/BT, né modifica della potenza di trasformazione installata in quella già esistente.

Tuttavia Florim S.p.A. richiede una nuova fornitura elettrica a 15kV, derivata dalla rete del gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A., per separare le alimentazioni elettriche del "Plant 2" da quelle della parte meno recente dello stabilimento produttivo chiamata "Plant 1" ed evitare eccessi di assorbimento non sopportabili dalla rete del Distributore. Pertanto saranno realizzate una cabina elettrica del gestore, denominata "cabina Inrete", e una cabina Florim, chiamata "cabina utente".

La cabina *Florim* conterrà esclusivamente un quadro elettrico di media tensione funzionante a 15kV dimensionato per sopportare una potenza di 4 MW e in questa cabina non sarà installato alcun trasformatore di potenza.

Tale cabina sarà collegata, attraverso un tratto di linea a 15 kV in singola terna di cavi interrati elicordati con sezione 185 mm<sup>2</sup>, alla cabina elettrica di trasformazione già esistente all'interno dello stabilimento produttivo "Plant 2". La "cabina Inrete" sarà di tipo Box con allestimento standard di Inrete Distribuzione Energia S.p.A. e, all'interno di essa, sarà installato n.1 trasformatore da 630 kVA. Tale configurazione è riconducibile al codice CS1.2 del documento IO.INR\_E02.04\_D1. Pertanto la DPA complessiva associata all'insieme dei due manufatti composti dalla "cabina Inrete" e dalla "cabina utente" è pari a 3 metri.

Infine il progettista dichiara che: *"Si fa presente che la cabina verrà posizionata sul confine nord -ovest dello stabilimento in adiacenza alla SP Selice e che, in prossimità della stessa, non vi non sono né postazioni di lavoro né altri edifici adibiti allo stazionamento di persone".*

Vista la Relazione istruttoria<sup>7</sup> di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna in merito alla richiesta di modifica in oggetto, nella quale, esaminata e valutata la documentazione presentata dall'azienda, **si esprimono le seguenti considerazioni:**

◆ **In relazione alla richiesta di cui al punto 1. Modalità operative gestionali in caso di eventuali fermate di emergenza dei post combustori**, si esprime quanto segue:

- Come già ribadito con nostra nota<sup>8</sup> del 31/03/2021 in merito alla gestione delle fermate di emergenza dei post-combustori, non si ritiene condivisibile che gli impianti possano essere tenuti in funzione anche nel caso di arresto di uno dei post combustori. Infatti, come dimostrato in diverse situazioni, un'avaria tecnica che determina un temporaneo mancato funzionamento di uno o più dei post combustori installati sulle condotte di espulsione dei fumi provenienti dai forni di cottura, risulta causa immediata di forti emissioni odorigene e disturbo per tutte le persone che abitano nella Borgata Chiavica. Il corretto funzionamento dei post combustori risulta, pertanto, presidio ambientale di estrema importanza per quanto concerne la qualità dell'aria dell'intorno dell'installazione. I tre post combustori, infatti, sono stati installati proprio con l'obiettivo di risolvere le criticità dovute alla presenza, per oltre due anni dall'avvenuto ampliamento produttivo, di emissioni odorigene assimilabili a "plastica bruciata", avvertite dalla popolazione residente nelle vicinanze dello stabilimento ceramico e, pertanto, sono a tutti gli effetti parte integrante, unitamente ai filtri a maniche con calce, del sistema di trattamento delle emissioni generate durante la cottura delle lastre ceramiche. Ne consegue, quindi, che un'avaria agli stessi comporta una mancata efficacia del sistema di trattamento e pertanto la necessità di adottare azioni mirate a ridurre gli impatti ambientali conseguenti.
- Come anche dimostrato dalle analisi presentate dal Gestore, si riconferma che non è ad oggi dimostrabile una correlazione tra Unità Odorigene e quantità di inchiostri utilizzati. Tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo utilizzato (analisi in olfattometria dinamica), i valori di U.O. riscontrati risultano dello stesso ordine di grandezza indipendentemente dalla quantità di inchiostri presenti sui prodotti in cottura (ad es. nel caso dell'emissione E101 - 2.200 U.O con 0,77 g/m<sup>2</sup> di inchiostro, 2.500 U.O con 31,86 g/m<sup>2</sup> di inchiostro, nel caso dell'emissione E110 - 2.200 U.O con 3,43 g/m<sup>2</sup> di inchiostro, 2.350 U.O con 18,91 g/m<sup>2</sup> di inchiostro, nel caso dell'emissione E152 - 2.350 U.O con 0 g/m<sup>2</sup> di inchiostro, 2.100 U.O con 9,77 g/m<sup>2</sup> di inchiostro).

<sup>7</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2021/192152 del 14/12/2021;

<sup>8</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2021/50279 del 31/03/2021;

- lo studio modellistico presentato non corrisponde a quanto effettivamente riscontrato sul campo, nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni di emissioni maleodoranti, da cui poi è nata l'esigenza di installare i post combustori. Secondo tale studio i valori rilevati dal Gestore a monte dei post combustori sarebbero tali da non generare alcun tipo di molestie olfattive, contrariamente a quanto invece riscontrato. Se i dati stimati dal modello fossero effettivamente rappresentativi della reale situazione non vi sarebbe stata necessità di installare degli ulteriori impianti di trattamento come i tre post combustori.

**Alla luce di quanto sopra si ritiene che il Gestore non abbia presentato elementi tali da poter modificare la prescrizione riportata nell'atto di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana PG/2021/83604 del 26/05/2021, che pertanto si propone di confermare.**

- ♦ **In relazione all'intervento di cui al punto 2. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Plant2**, si prende atto di quanto dichiarato all'interno della documentazione pervenuta e si ritiene, per quanto di competenza, di poter esprimere un **parere di massima favorevole** all'intervento proposto purché siano **rispettate le seguenti prescrizioni**:

- all'interno dell'estensione della DPA associata all'insieme dei due manufatti composti dalla "cabina Inrete" e dalla "cabina utente" e riferita ai muri perimetrali esterni degli stessi manufatti, non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere;
- il tratto di linea a 15 kV in singola terna di cavi interrati elicordati con sezione 185 mm<sup>2</sup>, che collegherà la cabina Florim a quella di trasformazione già esistente all'interno dello stabilimento produttivo "Plant 2", dovrà essere interrato ad una profondità di almeno 1 metro;
- vengano fornite all'Ente competente le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni della DPA associata alle cabine in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalla Distanza di Prima Approssimazione non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003.

**Si ricorda infine che in merito alla realizzazione dei nuovi elettrodotti in Media Tensione di proprietà del gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A., l'Agenzia si esprimerà solo a seguito di presentazione del Progetto Definitivo, redatto ai sensi della L.R. 10/93, dallo stesso proprietario degli elettrodotti in mediatensione (linee e cabine di trasformazione) in conformità alle normative vigenti in materia rappresentate, in particolare, dalla Legge Quadro 36/2001, dai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Fasce".**

- ♦ **In relazione al punto 3. Proposta della verifica del rispetto del criterio differenziale acustico**, il Gestore intende proporre una modifica all'attuale prescrizione riportata nella 2<sup>a</sup> Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (DET-AMB-2018-6424 del 07/12/2018), che prevede:

*"Gli interventi di bonifica dovranno essere mirati ad ottenere presso tutti i recettori individuati dei valori di immissione sonora durante il periodo notturno pari o al di sotto dei 40 dB(A), corrispondente alla soglia di applicabilità del criterio differenziale".*

In particolare propone di eliminare l'attuale prescrizione richiamando genericamente il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97.

A supporto di tale richiesta riporta una serie di valutazioni che si possono così riassumere:

- il Gestore, dopo aver elencato i numerosi interventi di mitigazione acustica effettuati, riporta i dati di alcune misure eseguite da consulente esterno, in facciata ai ricettori abitativi della Borgata Chiavica, che avrebbero evidenziato valori di rumore residuo (attività ceramica ferma) superiori a 40 dB(A) nel periodo notturno. Sulla base di questo ritiene troppo penalizzante la prescrizione, asserendo che tale condizione non permette di riconoscere un nesso causale tra i livelli di pressione sonora misurati e le immissioni sonore dell'azienda. Viene, infatti, dichiarato che *"tali rilevazioni rendono di fatto illogica oltre che tecnicamente non appropriata la prescrizione nella formulazione attuale, in quanto porrebbe in onere aziendale una rumorosità ad essa non riconducibile."*
- il Gestore, inoltre, ritiene che l'attuale prescrizione *"introduce una impropria disapplicazione dei requisiti tecnici del DPCM 14.11.1997 ai fini della verifica del rispetto del criterio differenziale (incremento max di 3 dB(A) nel periodo notturno), nonché mostra incongruenza rispetto i limiti di Classificazione Acustica Comunali che assegna ai ricettori limiti di immissione notturna a 45 e 50 dB(A) a seconda della rispettiva classe acustica di appartenenza (II, III)."*

**In merito a tali valutazioni non si concorda con quanto affermato dal Gestore:**

Il D.P.C.M. 14/11/1997, decreto attuativo della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, prevede espressamente che una sorgente sonora debba rispettare, oltre ai valori limite assoluti di immissione sonora stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale, anche il valore limite differenziale di immissione sonora (differenza tra Rumore Ambientale e Rumore Residuo) sia nel periodo diurno (5 dB(A)) che nel periodo notturno (3 dB(A)). Lo stabilimento ceramico in questione, svolgendo attività a ciclo continuo, deve pertanto rispettare quest'ultimo parametro in entrambi i periodi di riferimento.

Lo stesso D.P.C.M. 14/11/1997, all'art. 4 comma 2 stabilisce che il valore limite differenziale non si applica in alcuni casi specifici in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, ovvero non si applica, tra l'altro, durante il periodo notturno, se il rumore misurato a finestre aperte risulta inferiore a 40 dB(A).

Nel corso di numerosi interventi eseguiti in periodo notturno da questa Agenzia a seguito di segnalazioni di disturbo per l'eccessiva rumorosità prodotta dall'attività in questione, sono state eseguite, all'interno di diverse abitazioni della Borgata Chiavica, anche rilevazioni del livello di rumore residuo che hanno sempre evidenziato livelli di pressione sonora compresi fra 31 e 33 dB(A), notevolmente inferiori a quelli indicati dal Gestore che, per altro, si riferiscono a misure eseguite in esterno. Sulla base delle misure Arpae è pertanto evidente che l'unica certezza per la quale l'attività ceramica è in grado di rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico, relativamente al valore limite differenziale, è quella di determinare all'interno delle limitrofe civili abitazioni un livello di pressione sonora inferiore a 40 dB(A) e quindi rientrare nella casistica prevista dal citato art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

Appare inoltre non pertinente il richiamo del Gestore ai valori limite della Classificazione Acustica Comunale, in quanto in tale prescrizione, riferendosi alla determinazione del valore limite differenziale di immissione sonora, l'espressione *"presso tutti i ricettori"* si intende all'interno delle abitazioni e quindi non da confrontarsi con i limiti della classificazione acustica che vanno verificati all'esterno delle abitazioni stesse.

Per ultimo, si sottolinea che proprio la natura dell'impianto che lavora a ciclo continuo, fatto salvo le fermate estive e natalizie per ferie e manutenzioni, non rende praticabile eseguire misure del rumore residuo contestualmente alle verifiche del rumore ambientale, stante l'impossibilità di richiedere al Gestore la sospensione immediata di tutte le sorgenti sonore connesse all'attività produttiva.

**Alla luce di quanto sopra si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica del Gestore.**

**Tuttavia, per maggiore chiarezza, si modifica la prescrizione di cui al secondo capoverso del punto 1. della 2^ Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, emanata con atto n.DET-AMB-2018-6424 del 07/12/2018, come di seguito riportato nel dispositivo autorizzativo.**

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

### **Determina**

1. **Di prendere atto dell'intervento di Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Plant2, regolamentato comunque alle disposizioni del D.Lgs. n° 28/2011, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
  - a. all'interno dell'estensione della DPA associata all'insieme dei due manufatti composti dalla "cabina Inrete" e dalla "cabina utente" e riferita ai muri perimetrali esterni degli stessi manufatti, non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere;
  - b. il tratto di linea a 15 kV in singola terna di cavi interrati elicordati con sezione 185 mm<sup>2</sup>, che collegherà la cabina Florim a quella di trasformazione già esistente all'interno dello stabilimento produttivo "Plant 2", dovrà essere interrato ad una profondità di almeno 1 metro;
  - c. devono essere fornite all'Ente competente le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni della DPA associata alle cabine in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalla Distanza di Prima Approssimazione non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003.

**Si ricorda che in merito alla realizzazione dei nuovi elettrodotti in Media Tensione di proprietà del gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A., l'Agenzia si esprimerà solo a seguito di presentazione del Progetto Definitivo, redatto ai sensi della L.R. 10/93, dallo stessoproprietario degli elettrodotti in mediatensione (linee e cabine di trasformazione) in conformità alle normative vigenti in materia rappresentate, in particolare, dalla Legge Quadro 36/2001, dai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Fasce".**

2. **Di non accogliere la richiesta di modifica di cui ai punti 1. Modalità operative gestionali in caso di eventuali fermate di emergenza dei post combustori e 3.Proposta della verifica del rispetto del criterio differenziale acustico,** per le motivazioni espresse in premessa.

3. Di **stabilire** per maggiore chiarezza la **Modifica del secondo capoverso del punto 1. della 2^ Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (DET-AMB-2018-6424)**, concessa all'azienda Florim Ceramiche S.p.A. per l'esercizio dell'attività di produzione di piastrelle ceramiche sito in Comune di Mordano (BO), Via S.S. 610 Selice n° 1, come di seguito indicato:  
 "1. di approvare lo studio acustico presentato e i rispettivi interventi di bonifica acustica, stabilendo quanto segue:  
 • ...  
 • **Gli interventi di bonifica dovranno essere mirati ad ottenere, all'interno di tutti i recettori individuati, nella condizione di finestra aperte, dei valori di immissione sonora durante il periodo notturno pari o al di sotto dei 40 dB(A), corrispondente alla soglia di applicabilità del criterio differenziale.**  
 • ...".
4. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa con DET-AMB-2017-6936 del 27/12/2017 e ss.mm.ii..
5. Che **contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia<sup>9</sup>

**Stefano Stagni**

(lettera firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**